

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali - Servizio elettorale, 6 settembre 2004, prot. n. 17054/1.3.18

Liquidazione onorari ai componenti degli Uffici elettorali.

Codesta amministrazione provinciale ha chiesto il parere dello scrivente ufficio in merito alle modalità di corresponsione degli onorari previsti dall'art. 3, comma 1, della legge 13 marzo 1980, n. 70, ai componenti dell'Ufficio elettorale centrale e degli uffici elettorali circoscrizionali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 8 marzo 1951, n. 122. In particolare, si chiede se ai componenti dei suddetti organi che nell'arco della stessa giornata hanno partecipato a più riunioni di diversi uffici, spetti un unico onorario, ovvero se debba essere corrisposto un onorario per ogni singola riunione.

In proposito si osserva che l'art. 3, comma 1, della legge 70/1980 sopra citato, prevede la corresponsione dell'onorario in questione "per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi".

Considerato che l'Ufficio elettorale centrale e gli uffici elettorali circoscrizionali, anche se costituiti dagli stessi componenti, devono considerarsi organi distinti, si ritiene che, ai componenti che risultino far parte di più uffici, l'onorario debba essere corrisposto per ognuno di questi uffici che si sia riunito nell'arco della medesima giornata.

Deve inoltre considerarsi che, qualora i componenti degli uffici in argomento fossero tutti diversi e quindi avessero partecipato ad una sola riunione, ciascuno di essi avrebbe diritto a ricevere l'onorario previsto dalla legge; pertanto, non si rinvergono ragioni per procedere in modo diverso quando alcuni soggetti risultino far parte di più uffici.